



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEPARTAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
della
REGIONE CALABRIA

(D.P.C.M. n. 227 del 03 settembre 2004)

Prot. n. 16455

Catanzaro, li 14 NOV. 2005

Amministrazione Provinciale
Di Vibo Valentia
c.a. Ing. Gianfranco Comito

Oggetto: Utilizzo CDR cementeria Italcementi Vibo Marina - Riscontro nota n. 1932 del 17/10/05.

In riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale si chiede a questo Ufficio parere relativo alla domanda dell'Italcementi di applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 31 del D.lgs. 22/97 o se occorre avviare le procedure di cui agli art. 28 e 28 del citato decreto si precisa quanto segue:

1. L'O.C. n. 55 del 27 marzo 1998 di divieto di ingresso in regione di rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero è riferita ai rifiuti urbani e non ai rifiuti speciali per i quali non sussiste questo divieto. A tal proposito il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti detta norme per la regolamentazione dell'ingresso in regione di rifiuti speciali (cfr. par. 14.4), e trattandosi il CDR di rifiuto speciale destinato a recupero è ammessa l'introduzione dello stesso da fuori regione;
2. il Piano regionale ha imposto, per gli impianti di produzione del CDR del sistema integrato regionale di smaltimento, l'obbligo di trattamenti specifici al fine ottenere un CDR con contenuto di cloro in massa non superiore a 0,5%, pertanto si ritiene che anche il CDR destinato a termovalorizzazione e proveniente da fuori Regione debba avere le medesime caratteristiche.
3. L'impianto di proprietà della ditta ETA S.r.l. ubicato nel Comune di Cutro è stato iscritto al Registro della provincia di Crotona delle ditte che effettuano gestione dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli art. 31 e 33 del D.lgs. 22/97, e perciò era stata disposta la temporanea alimentazione dello stesso con il CDR derivante dal sistema integrato regionale di smaltimento (peraltro mai avvenuta).

Pertanto se in generale la tipologia di impianti e di rifiuti di che trattasi rientrano tra quelle assoggettate a procedure semplificate di cui al capo V del decreto Ronchi, riguardo lo specifico impianto di cui all'oggetto si fa presente che i dati disponibili non sono sufficienti a esprimere parere circa l'applicazione di dette procedure, essendo la stessa condizionata al rispetto di precise prescrizioni tecniche e amministrative, indicate nel DM 5 febbraio 1998, dei limiti quantitativi indicati nel Piano Gestione Rifiuti della Calabria, nonché di quelli imposti dalla normativa sulle emissioni in atmosfera (DPR 203/88, DM 503/97 ecc.)

Distinti saluti.

FAX GENERALE

Prot. n. 2699

del 15-11-05

La Responsabile del Servizio

Arch. Orsola Reillo